
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 29/04/2025

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025 - APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno duemilaventicinque, e questo giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i Consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
MARINI ALBERTO	x	
BARONCELLI DAVID	x	
BAGNI TIBERIO	x	
BARTALINI MANOLA	x	
TALLURI PIETRO	x	
MONTINI LAURA	x	
CERRINI VALENTINA	x	
CAPPELLI NICCOLO'	x	
CUBATTOLI LUCIA	x	
GIUNTINI PAOLO	x	
CASTRIGNANO ILENIA	x	
PISTOLESI CLAUDIA	x	
MARILLI FABRIZIO	x	
BALDINI SOFIA		x
SERCHI FRANCESCO	x	

ROFI LEONARDO	x	
CALAMANDREI FABRIZIO	x	

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. Sandro Bardotti.

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 16 DEL 16/04/2025

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*, che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: *"Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"*;

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, vigente nell'intero territorio del Comune di Barberino Tavarnelle, approvato con atto C.C. n. 32 del 30.05.2022 e ss.mm.ii.;

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei"*

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia”;

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali - rispettivamente - dispongono:

- che *“la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”;*
- che *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158”* (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone:

“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;

Visto l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, in forza del quale il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento;

Preso atto che l'aliquota del predetto tributo è stata confermata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'anno 2025, nella misura del 5%, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 121 del 18/12/2024;

Vista la deliberazione n. 386 del 03.08.2023 emessa da ARERA (Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la quale sono state istituite n. 2 (due) componenti perequative unitarie per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 60 del 13.03.2025, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

- viene prevista l'applicazione, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di un'agevolazione denominata «bonus sociale per i rifiuti», introdotta dall'articolo 57- bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

- viene disposto che il beneficio – il cui riconoscimento avviene automaticamente, senza necessità di istanza - consiste nella riduzione del 25% della Tassa sui rifiuti (TARI), applicata in favore dei nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- viene disposto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della predetta misura, istituisce e aggiorna, con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif del 01.04.2025, recante *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attivazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24”*, con la quale viene disposto:

- che a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del predetto *bonus sociale*, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- che l'ammontare iniziale della *componente UR3,a*, è stabilito in 6 euro/utenza/anno, con possibilità di aggiornamento annuale, da parte dell'Autorità, in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art.15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di*

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto l'art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto il Piano finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti – predisposto secondo i criteri previsti dal "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 – approvato con deliberazione ARERA n. 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” – validato dall'Ente di Governo dell'Ambito (Ato Toscana Centro – Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) con deliberazione n. 3 dell'11.04.2024;

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 22.04.2024, esecutiva, con la quale veniva preso atto del P.E.F.;

Ritenuto, per quanto in precedenza illustrato:

a) di approvare per l'anno 2025 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa - nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 – riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando i valori già approvati per l'anno 2024;

b) di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2025 tra utenze domestiche e non domestiche, al fine di perseguire una maggiore perequazione impositiva (ripartizione approvata per l'anno 2024 con atto C.C. n. 22 del 22.04.2024, esecutivo: Ut. Dom. 42% - Ut. Non Dom.: 58%):

- Utenze domestiche: 41,40 %

- Utenze non domestiche: 58,60 %;

c) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati nell'allegato B), accluso a far parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborati in collaborazione con il Gestore del Servizio, Alia Servizi ambientali spa, dando atto che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo;

Dato atto, altresì, che le determinazioni di cui al precedente capoverso sono idonee a garantire un'entrata corrispondente all'ammontare dei costi contemplati nel PEF 2025, pari all'importo di € 3.690.804.=, che costituisce la *tariffa di riferimento*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario e la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

PROPONE

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa 2025 - nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 - riportati nell'allegato A) al presente atto.

3) Di approvare, inoltre, la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2025 tra utenze domestiche e non domestiche:

- Utenze domestiche: 41,40 %
- Utenze non domestiche: 58,60 %.

4) Di approvare, infine, gli importi unitari delle tariffe riportati nell'allegato B), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Dato atto del dibattito consiliare;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Marilli, Serchi, Rofi, Calamandrei)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.

2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Marilli, Serchi, Rofi, Calamandrei):

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.





Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Vice Segretario

Dott. Sandro Bardotti

(atto sottoscritto digitalmente)